



PRIVACY

Courts facing courts

Accesso e utilizzo dei dati dentro e fuori l'unione Europea

1° sessione, 13 ottobre 2016

Panel 2, Il contenzioso nella società 4.0 e la privacy

a nome dell'*Osservatorio sulla giustizia civile di Milano* saluto tutti i partecipanti ai lavori di questo pomeriggio, lavori che in parte proseguono la riflessione su temi affrontati qui a Milano lo scorso maggio nella *XI Assemblea degli Osservatori sulla giustizia civile* e in particolare nel gruppo di lavoro dedicato a *Diritto giurisprudenziale e prevedibilità delle decisioni* ricordo che nelle conclusioni del gruppo di lavoro (reperibili sul sito www.milanosservatorio.it sotto la voce *Assemblea*) è stata sottolineata:

“la fondamentale importanza di rendere conoscibili i precedenti giurisprudenziali, sia per consentirne ampiamente la discussione critica da parte della platea di interessati più vasta possibile, sia a fine di stimolo della coerenza e dunque prevedibilità delle decisioni successive. Allo scopo possono essere utili protocolli o linee guida in materia di diritto sostanziale e processuale in cui rendano note scelte interpretative condivise tra magistrati e tra magistrati e foro. Potrebbe essere auspicabile la pubblicazione annuale da parte di ciascuna Sezione del Tribunale, sotto la cura del Presidente, di una raccolta delle decisioni più significative. Ma soprattutto è imprescindibile avere a disposizione banche dati fruibili sui siti ufficiali dei Tribunali o su siti “non commerciali”, che consentano la conoscibilità degli orientamenti dei giudici ed in particolare delle sezioni specializzate nelle varie materie. In questo senso sono illuminanti per la loro assoluta rilevanza l’esperienza del sito www.giurisprudenzadelleimprese.it, gestito dall’Associazione Disiano Preite, – in cui sono pubblicate, debitamente massimate, tutte le sentenze delle principali Sezioni specializzate in materia di impresa – e l’esperienza del sito www.giure.it, gestito dalla Camera civile di Reggio Emilia, che raccoglie la giurisprudenza di quel Tribunale, con modalità tali da consentire l’elaborazione dei relativi dati.”

fondamentale importanza, del resto, ormai rimarcata da più voci e rispetto alla quale sembra però ancora lontana la predisposizione di mezzi e di

risorse -uniformi su tutto il territorio nazionale- da parte dell'amministrazione della giustizia

la realizzazione di strumenti di conoscibilità dei precedenti giurisprudenziali di ciascun ufficio si scontra però oggi, oltre che con il grave ritardo sul piano amministrativo di cui ho appena detto, anche -ed è questo il tema specifico dei lavori di questo pomeriggio- con l'esigenza di tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle controversie le cui decisioni siano destinate alla pubblicazione *via web*, esigenze di tutela:

- per così dire originate dalla immediata e indiscriminata disponibilità di dati consentita da siti *web* accessibili a chiunque senza filtri
- e rispetto alle quali vengono prospettate soluzioni di previa anonimizzazione dei precedenti da inserire nelle banche dati "libere",
 - soluzioni i cui costi sono evidenti e comportano ulteriori difficoltà nel reperimento di risorse per il funzionamento di banche dati "pubbliche"

si tratterà dunque di riflettere, in riferimento all'esperienza non solo italiana ma anche europea, sugli strumenti -normativi e non- attraverso i quali può essere realizzato il delicato bilanciamento tra:

- da un lato, il carattere pubblico connaturato alle decisioni giurisdizionali e la esigenza della loro più ampia conoscibilità (anche negli specifici dati concreti che ne caratterizzano la motivazione) ai fini della prevedibilità delle decisioni e, in definitiva, di una più efficace tutela dei diritti,
- dall'altro, il diritto alla privacy dei soggetti coinvolti nelle controversie o, ancora, il diritto all'oblio degli stessi soggetti

bilanciamento che, del resto, è un tema ricorrente anche in altri settori nei quali in particolare il c.d. il diritto all'oblio confligge con obblighi di trasparenza a rilevanza generale

cito il solo esempio di cui all'ordinanza della Cassazione n.15096 del 2015, recante rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in materia di interpretazione delle disposizioni nazionali in tema di Registro delle

imprese -prevedenti la illimitata durata temporale e la accessibilità indiscriminata dei dati iscritti anche relativi a persone fisiche- poste a raffronto con le direttive europee: non sono a conoscenza della decisione della Corte di giustizia ma solo delle conclusioni dell'Avvocato generale, nel senso della prevalenza degli obblighi di trasparenza in materia di attività economica rispetto al diritto all'oblio invocato avanti alla Corte di cassazione

non sottraggo altro tempo ai relatori e mi auguro che la verifica di oggi possa dare risultati anche operativi rispetto a un tema oggi cruciale

elena riva crugnola